



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.317/23 S.N.

Roma, 24 maggio 2023

AL SIGNOR SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELL'INTERNO

On.le Nicola MOLTENI

OGGETTO: **Sostegno** a un intervento normativo finalizzato al riconoscimento del servizio prestato *senza demerito* in altre Forze di Polizia o nelle Forze Armate anche ai fini della progressione in carriera nella Polizia di Stato.

Illustrissimo Sottosegretario,

Le scrivo chiedendole il sostegno per una “*battaglia*” a favore dei colleghi, non solo iscritti, e per il bene della Polizia di Stato.

Attualmente il personale che ha precedentemente prestato servizio *senza demerito* in altre Forze di Polizia o nelle Forze Armate ha diritto a fruire di benefici correlati alla funzione e relativi all’**assegno funzionale** (di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 - Contratto di lavoro biennio economico 2002-2003) e al **congedo ordinario** (dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 (Contratto di lavoro quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)).

Analogo riconoscimento, tuttavia, non è stato esteso alla progressione di carriera nella Polizia di Stato, o meglio, è stato revocato, difatti l’art. 15 del D.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha abrogato l’art. 47, comma 8, della legge di riforma 1 aprile 1981, n. 121, grazie alla quale era stato riconosciuto, in buona sostanza, ai fini della progressione di carriera, il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella Forza Armata di provenienza nella misura della metà e, in ogni caso, per non oltre tre anni.

Ma non solo.

Il Legislatore, nell’effettuare con il D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 il “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, attraverso l’art. 69, comma 1, lett. h), ha abrogato l’art. 51 della legge della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (recante, per l’appunto, “*Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*”), inibendo la possibilità per il personale della Polizia di Stato che venisse valutato per intero (anche se per una sola volta), ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l’accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera militare/civile corrispondente o superiore¹.

¹ quello prestato, invece, nella carriera immediatamente inferiore per metà



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDAGALE DELLE FORZE DI POLIZIA

La giurisprudenza amministrativa², sulla scorta di tale quadro normativo, ha sviluppato una consolidata e sfavorevole giurisprudenza, che ha avallato il venir meno della possibilità di chiedere il riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato nei ruoli militari. Non a caso, le istanze formulate successivamente alla data di abrogazione del beneficio, anche se riferite a periodi pertinenti al periodo di valenza della norma, sono state respinte.

Riteniamo che sia giunto il momento di ripristinare la situazione antecedente e l'unico strumento praticabile, essendo stata inibita la fruizione di diritti facendo ricorso a delle norme abrogative, è proprio quello di favorire la reviviscenza di quelle stesse norme soppresse attraverso un intervento legislativo di matrice parlamentare.

In considerazione di quanto evidenziato, Le chiedo di sostenere tale iniziativa, che sono certo, potrà trovare ampio consenso parlamentare nell'interesse di migliaia di donne e uomini appartenenti alla Polizia di Stato.

Con sincera e profonda stima.

Il Segretario Generale
Domenico Pianese

² *Ex plurimis* TAR Lazio sentt. nrrr. 5204/2011, 3553/2017 e 1945/2017; T.A.R. Friuli Venezia Giulia sent. n. 289/2017; Consiglio di Stato sent. n. 4987/2021.